

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E RICERCA

TRA

IL DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI dell'Università degli Studi di Torino (di seguito chiamato DIPARTIMENTO), con sede legale in Torino, via Sant'Ottavio, 20, cap. 10124, C.F. 80088230018, P.I. 02099550010, PEC: stusto@pec.unito.it rappresentato da:

- il Direttore Prof. Gianluca Cuniberti, nato a Mondovì (CN) il 07/07/1969, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento del 06/07/2022;
- la Dott.ssa Antonella Trombetta - Direttrice della Direzione Ricerca, nata a Torino il 06/10/1970, per quanto di competenza e per quanto previsto dagli artt. 29 comma 1 e 66 comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con Decreto Rettorale n. 3106 del 26/09/2017 che dispone in ordine alla capacità negoziale e alla stipulazione del contratto; entrambi domiciliati, ai fini del presente atto, presso la sede del Dipartimento di Studi storici, in Torino, via Sant'Ottavio, 20, cap. 10124.

E

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE (di seguito chiamato USR), con sede legale in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, n° 70, CAP 10121, C.F.: 97613140017. PEC: drpi@postacert.istruzione.it, rappresentato dal Direttore Generale Dott. Stefano Suraniti, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo; qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti".

PREMESSO CHE

- il Dipartimento di Studi Storici, dove è stato costituito un Gruppo di ricerca di Didattica della Storia, svolge anche attività di ricerca finalizzata all'analisi, all'innovazione e al miglioramento dell'insegnamento e dell'apprendimento delle discipline storiche nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado;
- docenti e ricercatori del Dipartimento di Studi storici svolgono da anni attività di formazione per gli insegnanti nelle discipline storiche, storico-artistiche e geografiche;
- compito dell'USR è il supporto alle Istituzioni scolastiche per: l'innovazione didattica, la diffusione delle tecnologie, la partecipazione a iniziative nazionali ed europee, lo sviluppo della pianificazione didattica, il controllo e la valutazione;
- l'USR, nell'ambito del PNFD, cura la formazione e l'aggiornamento del personale docente ed educativo e supporta le attività di formazione promosse e organizzate da istituzioni accreditate; provvede al monitoraggio e alla valutazione del sistema formativo regionale;
- le Parti sono interessate a sviluppare attività congiunte di ricerca in questo settore al fine di elevare il livello qualitativo dell'insegnamento delle discipline storiche, storico-artistiche e geografiche nella Scuola;
- il Dipartimento e l'USR intendono instaurare una collaborazione al fine di svolgere attività di formazione e ricerca nell'ambito dei processi di insegnamento e di apprendimento delle discipline storiche dalla scuola primaria alla secondaria di primo e secondo grado e all'università.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Gli obiettivi dell'accordo sono i seguenti:

- a. sostenere gli insegnanti di discipline storiche, storico-artistiche e geografiche delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie nello sviluppo di capacità di riflessione critica costruttiva in una dinamica di collaborazione e riflessione tra docenti, attraverso la creazione di uno strumento di formazione e di supporto all'attività docente alla luce anche dei risultati più recenti della ricerca didattica internazionale;
- b. erogare corsi di formazione e di aggiornamento ai docenti delle scuole anche con l'uso della piattaforma SOFIA;
- c. progettare occasioni di confronto e riflessione sulle attività didattiche a disposizione degli insegnanti delle scuole del territorio piemontese. In tali occasioni gli insegnanti, lavorando individualmente e in gruppo, potranno condividere, sperimentare, discutere attività destinate ai loro studenti, nel contesto istituzionale del curriculum nazionale.

Art. 2 – Impegni del Dipartimento

Il DIPARTIMENTO si impegna a svolgere le attività indicate all'art. 1, e in particolare:

- progettazione e sviluppo di attività di formazione destinate ai docenti in servizio;
- osservazione dei docenti durante le attività di formazione;
- osservazione e analisi di situazioni in classe;
- attività di disseminazione di conoscenze scientifico-didattiche.

Art. 3 – Impegni dell'USR

L'USR, attraverso la propria struttura, si impegna a collaborare allo svolgimento delle attività sopra citate nei termini così descritti:

- comunicazione delle iniziative alle Istituzioni scolastiche;
- collaborazione con il DIPARTIMENTO per l'individuazione dei partecipanti alle attività formative anche tramite predisposizione di form online;
- predisposizione di spazi virtuali e materiali per l'attuazione delle iniziative formative concordate e, più in generale predisposizione della parte organizzativa (struttura tecnologica, logistica, ivi compresa la parte della raccolta delle iscrizioni e della certificazione delle attività);
- individuazione di eventuali specifiche risorse economiche per l'attività formativa da individuarsi a seconda delle attività.

Art. 4 - Strutture, attrezzature, risorse umane e materiali messi a disposizione della ricerca, oneri finanziari e costi

Le Parti, nel rispetto dei propri statuti, regolamenti, ordinamenti, partecipano alle attività comuni mettendo a disposizione, per le attività di propria competenza, le risorse umane e strumentali secondo le specifiche necessità e nei limiti delle proprie possibilità.

Per l'attività oggetto della presente convenzione l'USR favorirà la realizzazione delle iniziative

programmate anche con incontri presso le Istituzioni Scolastiche eventualmente mettendo a disposizione la piattaforma USR per la Formazione a Distanza.

Art. 5 - Regime dei risultati della ricerca - diritti di proprietà intellettuale

Le Parti si impegnano a inserire nelle eventuali pubblicazioni nate dalla loro collaborazione, informazioni adeguate relative alla collaborazione medesima e ad attenersi alle politiche di *tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore* riconosciute a livello internazionale.

Qualora una delle Parti si faccia promotrice di e/o partecipi a esposizioni e congressi, convegni, seminari e analoghe manifestazioni, nel corso dei quali intenda esporre e utilizzare, esclusivamente a scopi scientifici, i risultati della presente convenzione, o qualora rediga un articolo scientifico volto alla pubblicazione degli stessi, sarà tenuta a informare preventivamente l'altra Parte e comunque a fare riferimento alla collaborazione.

Fermo restando che ogni Parte resterà proprietaria dei risultati già acquisiti nelle ricerche precedenti, tutti i risultati totali o parziali dell'attività di ricerca conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune.

Art. 6 - Responsabili scientifici della convenzione

Il DIPARTIMENTO indica come proprio referente e responsabile scientifico della presente Convenzione il prof. Marino Zabbia, l'USR indica quale propria referente e responsabile scientifico della presente Convenzione prof.ssa Germana Trincherò. L'eventuale sostituzione del/della responsabile della collaborazione di una delle parti dovrà essere comunicata ed approvata dagli Organi competenti dell'altra Parte.

Art. 7 - Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua stipula con firma delle Parti e avrà la durata di 3 anni, con possibilità di rinnovo per uguali periodi sulla base di un accordo scritto, approvato dagli organi competenti delle parti, salvo l'ipotesi di recesso di cui al successivo art.11.

Art. 8 – Utilizzo dei segni distintivi

Le Parti manterranno l'esclusiva titolarità dei loghi e dei segni distintivi eventualmente utilizzati in esecuzione della presente Convenzione, di cui siano rispettivamente proprietari o licenziatari, senza che l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti loghi/segni distintivi - da rilasciare espressamente per ciascuna occasione in cui l'altra Parte lo richieda - possa in alcun modo essere intesa come licenza di marchio o possa far insorgere alcun diritto sul logo e segni distintivi medesimi. Eventuali iniziative promozionali, finalizzate alla diffusione dell'attività oggetto della presente Convenzione, dovranno essere concordate tra le parti.

Art. 9 – Accordi attuativi

Il dettaglio della programmazione e dello svolgimento delle attività formative, l'individuazione delle risorse umane coinvolte, nonché le eventuali risorse economiche necessarie per ciascuna attività, saranno normate da specifici accordi attuativi scritti e approvati dagli organi competenti delle Parti.

Art. 10 - Copertura assicurativa e tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Per garantire l'attuazione della presente Convenzione il personale di una Parte potrà recarsi per incontri e riunioni programmate presso le strutture dell'altra Parte, nel rispetto delle procedure previste dalle rispettive amministrazioni e ottenute di volta in volta le necessarie autorizzazioni.

Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.

Le Parti e per esse i/le responsabili hanno l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi.

Le Parti sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Art. 11 - Facoltà di recesso

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento e senza obbligo di motivazione dalla presente convenzione. Il recesso dovrà essere esercitato, con un preavviso di almeno tre mesi, tramite PEC.

Ciascuna Parte potrà risolvere la presente Convenzione con effetto immediato nel caso in cui l'altra Parte sia inadempiente a uno dei propri obblighi in modo così grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria della Convenzione stessa.

Art.12 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR").

Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione verranno trattati esclusivamente per le finalità ad essa strettamente connesse.

Le Parti convengono che il presente articolo non esaurisce gli obblighi loro incorrenti in materia di privacy e si impegnano pertanto, prima di porre in essere le singole attività concretamente discendenti dalla presente Convenzione, a individuare i loro rispettivi ruoli in ottemperanza a quanto previsto dal GDPR.

Resta inteso che ciascuna Parte dovrà reciprocamente manlevare e tenere l'altra Parte indenne da qualunque richiesta di risarcimento per eventuali danni arrecati a terzi a seguito della violazione della normativa in materia, addebitabile al proprio personale.

I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- il responsabile della protezione dei dati di UniTo è contattabile a: rdp@unito.it
- il responsabile del trattamento dei dati dell'USR è contattabile a: giuseppe.bordonaro.to@istruzione.it

Art. 13 - Clausola di salvaguardia

Ciascuna Parte è esente da qualunque responsabilità derivante da danni arrecati a terzi dall'altra Parte, dai suoi partner o da soggetti terzi che operano in attuazione delle iniziative previste dalla presente Convenzione e determinati dall'inosservanza di obblighi di Legge.

Art. 14 - Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il foro esclusivamente di Torino quale foro competente per qualunque controversia inerente alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione della presente convenzione.

Art. 15 – Registrazione, spese di bollo e firma

La presente convenzione è soggetta:

- 1) a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni con le spese a carico della Parte richiedente;
- 2) ad imposta di bollo fin dall'origine a carico del Dipartimento (sui fondi di Ricerca Locale di titolarità del prof. Marino Zabbia) e assolta in modo virtuale (Art.15 del DPR n. 642 del 26 ottobre 1972) dall'Università degli Studi di Torino ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate ufficio di Torino 1 del 4/07/1996 prot. 93050/96 rif. (75).

Le Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2bis della legge n. 241/90 come modificato dal Decreto Legge n.145 del 2013, convertito dalla Legge n.9/2014, a pena la nullità, sottoscrivono la presente convenzione con firma digitale e sarà condivisa tramite PEC istituzionale.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Il Direttore del Dipartimento di Studi storici

Prof. Gianluca Cuniberti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

La Direttrice della Direzione Ricerca

Dott.ssa Antonella Trombetta

UFFICIO SCOLASTICO PER IL PIEMONTE

Il Direttore Generale

Dott. Stefano Suraniti